UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2020/2021
N. 486 del giorno 15/10/2021

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 PRESSO L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI DA SVOLGERSI PRIORITARIAMENTE IN PRESENZA.

IL RETTORE

Visto l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università;

Visti l'articolo 9-*ter*, e 9-ter.2 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante norme in materia di ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto l'articolo 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350 del 10 agosto 2021, recanti disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;

Visto l'articolo 9, comma 8, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 e la successiva Circolare n. 34414 del 30 luglio 2021, con cui è stata disciplinata l'equipollenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie di Stati Terzi;

Visti gli articoli 9-*bis*, comma 3 e 9-*ter*, comma 3, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, recanti disposizioni in materia di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 e delle relative modalità di comprova e verifica delle stesse;

Vista la Circolare del Ministero n. 35209 del 4 agosto 2021 recante Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all'estero.

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 422957 del 24 settembre 2021 recante l'equivalenza dei vaccini somministrati all'estero ai fini del rilascio della certificazione verde;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, recante proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2;

Visto il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il Decreto Legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Vista la Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 11592 del 31 agosto 2021, con cui sono state date indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 111/2021, in vista dell'avvio dell'A.A. 2021/2022 e in base all'attuale quadro epidemiologico e all'andamento

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

della campagna vaccinale anti-COVID-19;

Visto il D.R. n. 421/2021 recante "Misure di prevenzione e gestione del rischio di diffusione del covid-19 presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari da svolgersi prioritariamente in presenza";

Vista la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 0012299 dell'11 settembre 2021, con cui sono state date ulteriori direttive ad integrazione della nota del 31 agosto u.s., con la quale sono state date indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale;

Considerato l'interesse ad assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità universitaria;

Considerata l'esigenza di garantire lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e curriculari prioritariamente in presenza;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1
(Definizione Certificazioni Verdi COVID-19)

1. Ai fini del presente Decreto Rettorale, nel rispetto della definizione fornita dal Legislatore all'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. n. 52/2021, per "Certificazioni verdi COVID-19" devono essere intese esclusivamente: "*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*".
2. Per la validità temporale delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alla definizione che precede si rimanda al predetto articolo 9 del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 2
(Impiego delle Certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario. Soggetti destinatari dell'obbligo del c.d. *Green Pass*)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire idonee condizioni di sicurezza nello svolgimento di attività didattiche e curriculari all'interno dei locali universitari e nei locali anche esterni all'Ateneo in cui si tengono attività formative, di ricerca o affini, concorsi o procedure selettive, dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, per poter accedere ai locali dell'Università, devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19.
2. Per "Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario" o "Personale universitario" ai fini del presente Decreto Rettorale devono intendersi: il personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'Ateneo; i docenti a contratto; i dottorandi; gli specializzandi; gli assegnisti di ricerca; i borsisti; i contrattisti; i cc.dd. *visiting professor*;

qualunque altro soggetto che, a vario titolo, sia coinvolto nelle attività didattiche (tutor, assistenti alla didattica, partecipanti a gruppi e progetti di ricerca, laboratori, etc.).

3. Per "Studenti universitari" o "Studenti" ai fini di cui al presente Decreto Rettorale devono intendersi: gli studenti – anche stranieri – dei corsi universitari, gli studenti – anche stranieri – dei corsi *post lauream*, dei seminari e delle scuole di specializzazione, i candidati a concorsi o a procedure selettive di qualsiasi genere indette e gestite dall'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 3
(Attività per le quali sussiste l'obbligo di ostensione del c.d. *Green Pass*)

1. L'obbligo di possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) deve ritenersi riferito a tutte le attività didattiche e curriculari che si svolgano in presenza, quali, ad esempio: lezioni, esami, laboratori, tirocini, sedute di laurea, attività di tutoraggio, ricevimento da parte del Personale; nonché per le attività connesse, l'accesso a biblioteche, aule studio, convegni, congressi, eventi curriculari ed extra-curriculari.
2. L'obbligo di cui al comma che precede si estende anche in relazione all'accesso e allo svolgimento di attività in qualunque spazio adibito a sede universitaria, ad esempio: mense universitarie e alloggi universitari.
3. Il medesimo obbligo trova applicazione anche per l'accesso ai concorsi pubblici o a prove selettive indette o gestite dall'Università, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 4
(Studenti stranieri e Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate da Stati membri dell'Unione europea)

1. L'obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) sarà ritenuto assolto, all'esito positivo della necessaria procedura di verifica, da parte di Studenti stranieri in possesso di Certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di uno Stato membro dell'Unione europea, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 5
(Studenti provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano)

1. In conformità all'articolo 2 dell'ordinanza del 29 luglio 2021 adottata dal Ministero della Salute, le Certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di una vaccinazione anti-SARS-COV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e/o di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane.
2. Le Certificazioni di cui al predetto comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 6
(Studenti stranieri e Certificazioni di vaccinazione rilasciate da Stati Terzi extra-UE)

1. In conformità all'articolo 7 dell'ordinanza del 29 luglio 2021 adottata dal Ministero della Salute, all'esito positivo della necessaria procedura di verifica, saranno ritenute equipollenti a quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del Decreto Legge n. 52/2021, le Certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America.
2. L'assolvimento dell'obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) da parte di Studenti stranieri, la cui Certificazione di vaccinazione o di guarigione è stata rilasciata dalle autorità sanitarie degli Stati extra-UE elencati al comma precedente, sarà ritenuto soddisfatto, in virtù di quanto disposto dal Ministero della Salute con le Circolari n. 34414 del 30 luglio 2021 e n. 422957 del 24 settembre 2021, in presenza del rispetto di specifici requisiti.
3. La Certificazione di vaccinazione rilasciata dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere dovrà riportare:
   - i dati identificativi del titolare (nome, cognome e data di nascita);
   - i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
   - la/e data/e di somministrazione del vaccino;
   - i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato e/o Autorità sanitaria).
4. Inoltre, la predetta Certificazione di vaccinazione e/o di guarigione, per essere ritenuta equipollente alla Certificazione verde Covid-19 (cd. *Green Pass*), dovrà essere redatta, alternativamente, in italiano, inglese, francese, spagnolo, ovvero, nel caso in cui non fosse rilasciata in una delle precedenti lingue, dovrà essere accompagnata da una traduzione giurata.

Per i fini di cui al presente Decreto Rettorale, in ogni caso, si precisa che i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati dall'EMA, ai sensi di quanto disposto nelle Circolari del Ministero della Salute sopra richiamate, sono: Cominarty (Pfizer-BioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); Janssen (Johnson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India), R-CoVI (R-Pharm), Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz).

5. Le Certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

6. Ad ogni modo, ai sensi delle circolari del Ministero della Salute sopra citate, si precisa che i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, **i cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio**, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2 con i vaccini sopra citati e indicati nelle predette Circolari, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle Certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green Pass) per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome, e presentando la documentazione specificatamente indicata all'interno della Circolare del Ministero n. 35209 del 4 agosto 2021.

7. Ai fini dell'accesso presso le strutture dell'Università, si invitano gli Studenti in possesso di certificazione di vaccinazione o guarigione rilasciata dall'autorità sanitaria estera, a richiedere il rilascio della certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC, al fine di agevolare le attività di verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità della Certificazione e garantire la minimizzazione del trattamento dei propri dati personali.

Art. 7
(Conseguenze connesse all'eventuale mancanza del c.d. *Green Pass*)

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sino al 31 dicembre 2021 – termine di cessazione dello stato di emergenza - il mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) ovvero il rifiuto di esibizione da parte del Personale universitario è considerato assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta Certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
2. Il mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) ovvero il rifiuto di esibizione da parte di tutti gli altri soggetti destinatari dell'obbligo di possesso del c.d. *Green Pass* – secondo la definizione di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettorale – non consentirà l'accesso e/o la permanenza nei locali universitari.
3. Il potere sanzionatorio di cui sopra deve ritenersi limitato alle attività che devono svolgersi in presenza, di cui fanno parte, oltre all'attività didattica c.d. frontale, a titolo esemplificativo: lo svolgimento degli esami in presenza; il ricevimento Studenti; la partecipazione alle sedute di laurea; la partecipazione a convegni nei locali universitari; qualsiasi altra attività che debba svolgersi in presenza.
4. Parimenti, l'esigenza dei controlli è limitata alla durata del rapporto in essere con l'Ateneo e ai periodi di permanenza in presenza presso i locali universitari.

Art. 8
(Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Requisiti di validità)

1. Le disposizioni che precedono non si applicano nei confronti dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*), secondo i criteri stabiliti con la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
2. La Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sarà ritenuta idonea alla verifica del rispetto dei seguenti requisiti:
   - sia stata rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 nazionale;
   - contenga i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
   - contenga l'espressa dicitura "*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105*";

- preveda la data di fine di validità della Certificazione, utilizzando la seguente dicitura: "*certificazione valida fino al* _____";
- dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche in formato digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Art. 9
(Ulteriori misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza)

1. L'obbligo del possesso e di esibizione della Certificazione COVID-19 (c.d. *Green Pass*), fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo precedente che siano comunque in possesso di valida Certificazione di esenzione, deve coniugarsi con le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge n. 111/2021.
2. Ai fini del presente Decreto Rettorale, si adottano le seguenti misure di sicurezza:
   - è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; tale obbligo, come risulta agevolmente da una lettura sistematica delle vigenti disposizioni concernenti altri ambiti, nonché sulla base delle finalità del Decreto Legge n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari – va inteso, dunque, come riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi;
   - è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
   - è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 10
(Procedura di verifica. Trattamento dei dati personali)

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività elencate all'articolo precedente e prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 ed in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, si riportano di seguito le modalità operative per l'effettuazione dei controlli delle Certificazioni verdi COVID-19 (c.d. *Green Pass*), in ottemperanza alle indicazione riportate nella normativa *pro tempore* applicabile (in particolare, dall'articolo 13 del DPCM n. 143 del 17 giugno 2021, dagli artt. 9 ter, 9 ter.2, 9-septies del D.L. 52/2021, dalle relative Ordinanze del Ministero della Salute), nonché a quanto previsto dalle Linee Guida *pro tempore* applicabili ed emanate dalle autorità competenti.

1. Al fine di accedere e svolgere attività nei locali universitari, è richiesto a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 , del presente Decreto Rettorale, di esibire, negli appositi punti di controllo predisposti, il QR Code apposto sulla propria Certificazione verde COVID-19 e di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, che non potrà essere superiore a 37,5°.
2. le persone fisiche preposte alle attività di controllo debbono essere nominate quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del

D.Lgs. 196/2003. Altresì, qualora l'attività di controllo sia delegata ad appaltatori esterni, è necessario che gli stessi siano nominati quali responsabili del trattamento e che con gli stessi sia sottoscritto apposito accordo sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679;

3. La lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code), consentirà di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità della Certificazione e di conoscere le generalità del soggetto intestatario, senza rendere conoscibili le informazioni che ne hanno determinato il rilascio.
4. Il processo di verifica della Certificazione verde COVID-19 avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile (c.d. "App") di verifica nazionale VerificaC19, scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura rilasciata dal Titolare del trattamento dei dati personali, e volta a verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni stesse.
5. L'intestatario della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*), al momento della verifica, a richiesta dei soggetti incaricati di effettuare il controllo, dovrà dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un valido documento di identità.
6. È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.
7. In caso di esibizione di una Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) in formato cartaceo, bisogna limitarsi alla lettura, tramite l'APP Verifica C-19, del QR Code, evitando di accedere alle ulteriori informazioni in esso presenti.
8. In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, l'attività di controllo, in ogni caso, non comporterà la raccolta e/o la conservazione – in qualsiasi forma – dei dati del soggetto intestatario della Certificazione verde COVID-19 e garantirà la riservatezza della persona soggetta a verifica nei confronti di terzi.
9. E' vietato predisporre elenchi, in forma cartacea o elettronica, dei soggetti che hanno esibito, o meno, il Green Pass. Nel caso in cui, nell'ambito delle attività di verifica di cui sopra, il lavoratore fosse sprovvisto del Green Pass (o, in sua alternativa, della certificazione di esenzione), è possibile appuntare le sole informazioni strettamente necessarie (es. "data e ora controllo", "nome lavoratore", "non esibisce Green Pass valido") all'applicazione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
10. Nell'ambito delle predette attività di controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 presso le sedi dell'Università Campus Bio Medico di Roma, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21. Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di verifica del possesso e della validità del Certificato Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) avverrà in conformità di quanto indicato all'interno delle informative ex art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per gli Studenti, per il personale dell'Università e per i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, all'interno delle strutture dell'Università. Si richiede di prenderne visione negli albi di ateneo.
11. E' necessario adottare idonee cautele volte a garantire la riservatezza dei soggetti sottoposti a verifica.
12. L'accesso e/o la permanenza nei locali dell'Ateneo e in qualsiasi altro spazio adibito a sede universitaria sarà consentito esclusivamente a coloro che risulteranno in regola con le disposizioni che precedono.
13. L'attività di verifica, sempre con le modalità testé descritte, avverrà mediante controlli a campione per gli Studenti e per i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, all'interno delle strutture dell'Università ai sensi di quanto disposto dall'art. 9—ter, co. 4 e dall'art. 9.ter.2, co. 3

del D.L. 52/2021. Il controllo del possesso e della validità delle Certificazioni Verdi Covid19 da parte del personale dell'Università avverrà quotidianamente, prioritariamente ove possibile, al momento dell'accesso nelle strutture dell'Università, e coinvolgerà tutto il personale in servizio.

Art. 11
(Concorsi e procedure selettive in locali esterni all'Università)

1. Il suesposto decreto trova applicazione anche nel caso di concorsi e procedure selettive indette o gestite dall'Università Campus Bio-Medico di Roma in locali esterni all'Ateneo, fermo restando le responsabilità degli enti terzi titolari o gestori dei predetti locali e quanto con loro pattuito.

Art. 12
(Soggetto incaricato di effettuare le verifiche)

1. All'attività di verifica di cui all'articolo 10 è deputata la società Stuppia Investigazioni S.r.l., sulla base di apposito accordo sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In particolare, le attività di verifica all'interno dell'Università saranno svolte dal personale fornito dalla società Stuppia Investigazioni S.r.l., il quale sarà appositamente incaricato sulla base di apposita nomina ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, la quale conterrà le istruzioni dettagliate e specifiche per procedere alle attività di verifica in conformità alle previsioni imposte dalla normativa vigente.
2. I soggetti verificatori effettueranno i controlli di cui all'articolo 10, in conformità con le disposizioni in esso contenute, fermo restando l'eventuale potere sanzionatorio dell'Università.

Roma,

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)